



CITTA' DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

D.P. N° 512/Gab del 20/02/2020

N° 5

del 14 - 4 - 2021

OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione. Proposta n° 06 del 09/03/2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di Aprile alle ore 11.15 e ss., con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Danila Costa prestata in videoconferenza dalla sede comunale di Piazza Duomo 4 Siracusa, ai sensi dell'art.73 del D.L. 17 marzo 2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Giuseppe Di Gaudio

VISTO l'art. 73, comma 1, del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 (pubblicato in G.U.R.I. n. 70 del 17.03.2020) che prevede quanto segue:

" 1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente."

VISTA, altresì, la circolare n. 7 del 18/03/2020 (prot. n. 3461) emanata dalla Regione Siciliana-Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, con la quale:

- richiama, tra le altre principali norme contenute nel citato Decreto Legge *“che coinvolgono gli enti locali”*, anche la disposizione di cui al relativo art. 73, esplicitando che lo stesso consente agli organi di Consiglio e di Giunta dei Comuni di riunirsi *“[...]fino alla data di cessazione dello stato di emergenza[...]”*, secondo *“[...]modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza[...]”*, nel rispetto dei criteri fissati dal suddetto articolo;
- evidenzia espressamente come, *“[...]in considerazione della grave situazione di emergenza nazionale in atto, non si ravvedono motivazioni per escluderne l'immediata applicabilità nei confronti degli enti locali siciliani anche per ragioni di uniformità con il restante territorio nazionale”*;
- VISTA la propria disposizione del 30.03.2020 con la quale, in ottemperanza all'art. 73 del D.L. n.18/2020 si stabiliscono le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza;
- DATO ATTO che la seduta si svolge in video-conferenza a seguito delle disposizioni sopra citate ed a quelle concernenti il divieto di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, ai fini del contenimento del contagio da coronavirus COVID-19;
- ESAMINATA e fatta propria l' allegata proposta del Settore Entrate n° 06 del 09 /03/2021;
- VERIFICATO che la proposta è munita dei pareri di Regolarità tecnica ex art. 1 c. 1, lett. i) della L.R. N° 48 dell'11.12.1991 e di Regolarità contabile ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 30 del 23.12.2000, firmati dai Dirigenti dei Settori di competenza;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori legali dei Conti con verbale n° 7 del 19/3/21, prot. n. 94/CC di pari data;
- VISTO il D.P. N° 512/Gab del 20/02/2020 – del Presidente della Regione Siciliana, di scioglimento del Consiglio Comunale di Siracusa e nomina del sottoscritto a Commissario Straordinario in sostituzione dell'organo consiliare, fino alla sua naturale scadenza;
- Visto l'O.R.EE.LL;
- Visto il D.Lgs.vo n° 267/2000;

DELIBERA

- 1) APPROVARE la proposta del Settore Entrate n° 06 del 09 /03/2021, che si allega al presente atto deliberativo, di cui forma parte integrante e sostanziale;





COMUNE DI SIRACUSA Originale

SETTORE ENTRATE

n. 6 del 09/03/2021

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 – lett. i - della L.R. n. 48 dell'11.12.1991, modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, da sottoporre al **COMMISSARIO STRAORDINARIO** con il seguente

OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione;

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole

Data :09/03/2021

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Dott. Rosario Pisana

Firmato digitalmente da: Rosario Pisana
Organizzazione: COMUNE DI SIRACUSA/80001010893
Data: 10/03/2021 11:14:32

Impegno di spesa per complessive Euro _____
viene annotato sul Cap. _____ Cod. _____ del Bilancio

Data _____
IL DIRIGENTE

IL SETTORE FINANZIARIO

Visto:
per la Registrazione;
per la Regolarità Contabile, ai sensi dell'art. 12, L.R. n. 30/2000;
per la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D. Lgs n. 267 del 18/8/2000.
Esprime parere: favorevole

Data _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Firmato digitalmente da

GIORGIO GIANNI'

CN = GIANNI' GIORGIO
SerialNumber = TINIT-GNNGRG63C29H574U
C = IT
Data e ora della firma: 10/03/2021 12:33:40

PREMESSO

Che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 65 del 30/12/2020 è stato istituito nel comune di Siracusa il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione in osservanza della legge 160/2019 – art. 1 commi 816-836 e 846-847;

Che con lo stesso provvedimento è stato approvato il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione;

Che a seguito degli interventi esplicativi sulla normativa di riferimento si rende necessario integrare il vigente regolamento comunale nei diversi titoli

- Disposizioni sistematiche;
- Procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico;
- Procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni delle autorizzazioni pubblicitarie;
- Tariffe, canone, riduzioni, esenzioni;
- Pubbliche affissioni;
- Riscossione, accertamenti e sanzioni;
- Particolari tipologie di occupazione;
- Particolari tipologie di esposizioni pubblicitarie;

Che l'ufficio, pertanto, ha provveduto ad integrare il testo come meglio descritto nell'elaborato che si allega;

Richiamato il vigente "Piano Urbanistico Commerciale" ;

visto che l'approvazione del presente atto è di competenza dell'organo consiliare;

che la presente proposta verrà trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di competenza;

Visto l'art. 52 del D. Lgs 446/1997;

Visto il TUEL D. Lgs 267/2000

PER LE RAGIONI ESPOSTE IN PARTE MOTIVA, SI PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO la deliberazione del seguente DISPOSITIVO:

1. Di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto;
2. Di approvare le modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, come di seguito specificato:

Articolo 3 - Presupposto del canone –

al comma 1, lettera b), ultimo capoverso sostituire il periodo "mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per le stesse abbiano istituito

*il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'art. 1 della l. 160/2019" con il seguente **"mediante impianti installati su tutto il territorio comunale"***

Articolo 4 - Soggetto obbligato:

al comma 1, le parole *"di cui all'art. 24"* sono eliminate. L'ultimo periodo *"per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato"* è sostituito dal seguente **"per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio ed il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità"**.

Al comma 6, alla fine del primo capoverso il periodo *"il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima"*, è sostituito con il seguente **"il canone è assolto da parte del titolare oppure dall'eventuale affittuario"**

Articolo 9 - Istanza e Rilascio della concessione

La denominazione dell'articolo è mutata in **"Rilascio della concessione"**

Al comma 2 i seguenti periodi *"Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un'indennità pari al 15% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione."*

Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dal precedente periodo, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, da corrispondere nell'importo massimo di € 100,00 €, secondo i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale" sono abrogati.

Al comma 6, dopo la parola *"archiviazione"* il periodo *"nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 2"* è abrogato

Articolo 10 - Titolarità della concessione e subentro

Il comma erroneamente numerato 6 che dispone *"Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionari"* è abrogato.

Al comma 7, lettera a) dopo le parole *"non usufruito"* è inserito il seguente periodo **"calcolato in dodicesimi nel caso di occupazioni permanenti ovvero a giorni nel caso di occupazioni temporanee senza altro onere o indennità a carico del Comune, a condizione che la comunicazione di mancato utilizzo venga trasmessa all'ufficio competente entro l'inizio della prevista occupazione"**

Articolo 11 - Rinnovo, proroga e disdetta

Al comma 1, dopo le parole *"spazio pubblico"* il periodo *"come rilasciato ai sensi dell'articolo 7, comma 5"* è abrogato.

I seguenti commi 7 e 8 sono abrogati:

7. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. *In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.*

Articolo 15 - Istanze per i messaggi pubblicitari

Nel titolo la parola "Istanze" è sostituita da "Autorizzazione"

Il comma 3 *"La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e non può riguardare contestualmente più di 5 impianti. Tale limite è derogabile esclusivamente per i seguenti mezzi pubblicitari:*

- *gonfaloni;*
- *targhe su palo, per le quali è possibile richiedere, in un'unica istanza, fino ad un massimo di 10 impianti, recanti il medesimo periodo di esposizione;*
- *insegne;*
- *taxi;"*

è abrogato.

In conseguenza di una errata numerazione dei commi, quelli successivi al comma 2 vengono così numerati:

3. *Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).*

4. *La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.*

5. *La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:*

a) *nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;*

b) *nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;*

c) *l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;*

d) *la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.*

e) *il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.*

Dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

f) **la ricevuta di versamento delle spese di sopralluogo e di quelle di istruttoria quantizzate in complessive Euro 30,00**

6. *La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di*

cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

8. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 16 - Tipologie di impianti pubblicitari

Al comma 1, Insegna di esercizio, dopo le parole "ragione sociale della ditta" il seguente periodo "la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta" è abrogato.

L'ultimo capoverso "Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi" è abrogato.

Nel sottotitolo relativo a "Insegna pubblicitaria", l'ultimo periodo "Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate" è abrogato

Il seguente sottotitolo: *Preinsegna:*

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada), è abrogato.

A seguire è inserito il seguente sottotitolo: **Frecce direzionali di pubblico interesse**

Tutti i cartelli indicatori di pubblico interesse devono essere realizzati e collocati nelle posizioni opportune dalla Città o altri Enti attraverso gli uffici a ciò delegati, in ottemperanza alla vigente legislazione

Rientrano nella categoria: Ospedali e case di cura, Polizia Statale, Polizia Municipale, Vigili del fuoco, Guardia di Finanza, Carabinieri, Guardia medica, Farmacie, Tabacchi e valori bollati, Poste e

Parcheggi

Le informazioni alberghiere realizzate secondo un unico progetto grafico, devono essere collocate su sostegni laterali unitari di altezza massima pari a m. 3,00 ed una larghezza di cm. 60; si possono prevedere al massimo 2 moduli bifacciali contigui per ogni postazione. Ogni modulo può avere un massimo di 12 indicatori di attività. La progettazione di detti elementi deve comunque rispondere alle indicazioni del Codice della Strada e del Regolamento d'applicazione.

Non è consentita l'installazione di frecce direzionali (preinsegne) indicanti attività economica di interesse privato (uffici privati, esercizi pubblici, negozi).

Dopo l'art. 16 è inserito il seguente Articolo 16 bis - Divieti, Condizioni e Limitazioni di Installazione

1. Per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade od in vista di esse si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del D. Lgs. n. 285 del 1992, secondo le norme di attuazione contenute nel paragrafo 3, capo I, Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e del presente Regolamento

Sui fabbricati e su suolo pubblico e/o privato non è possibile inserire insegne a bandiera di esercizio, sono ammesse le sole insegne a bandiera che individuino luoghi di interesse pubblico quali pronto soccorso, farmacia, polizia, carabinieri, polizia municipale, tabaccherie e ricevitorie, purché siano compatibili per forma e materiale proposti alla valenza architettonica dell'edificio, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Sulle pareti o nelle pertinenze di esercizio è consentita l'installazione di una sola insegna bifacciale luminosa. In presenza di marciapiedi rialzati od in aree pedonali l'altezza minima può essere ridotta a m. 2,80.

Limitatamente alle farmacie il solo simbolo della croce di Esculapio, di colore verde e senza alcun elemento aggiuntivo riportante messaggi vari. Le dimensioni qualora non espressamente stabilite, non devono superare il mezzo metro quadrato di superficie.

Non è ammesso realizzare mezzi bifacciali con il semplice accostamento di quelli monofacciali o collocare impianti isolati sovrapposti.

Non sono mai ammessi mezzi pubblicitari sulle balaustre, sulle ringhiere dei balconi, sulle recinzioni.

In presenza di portici è prevista la collocazione di mezzi pubblicitari solo sulla parete di fondo dei portici; non è ammesso collocare insegne ed altro materiale pubblicitario sulla porzione di facciata esterna per tutta l'altezza dei portici, nello spazio tra i pilastri salvo che per la segnalazione di serviti primari di pubblica utilità

Non può essere rilasciata Autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari sugli edifici e nei luoghi di interesse storico e artistico, lungo le strade site nell'ambito ed in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, nell'ambito ed in prossimità dei beni ambientali soggetti a tutela, se non con la preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA..

Gli stessi limiti sussistono per la collocazione o l'affissione di manifesti, cartelli o altri mezzi pubblicitari sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese.

Su detti edifici e sugli spazi adiacenti può essere autorizzata l'installazione di targhe ed altri mezzi di indicazione solo se realizzati con materiale ed in stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

Nelle località di cui al comma 1 e sul percorso di immediato accesso agli edifici di cui al comma

2, l'autorizzazione all'installazione dei segnali di indicazione, turistici e di informazione di cui agli articoli 131, 134, 135 e 136 del D.P.R. n. 495 del 1992, può essere rilasciata solo se l'installazione avviene attraverso modalità che non siano in contrasto con l'ambiente in cui devono essere inseriti.

All'interno delle zone di pregio storico, artistico e paesaggistico non è autorizzata l'installazione di insegne di esercizio, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che risultino avere caratteristiche contrastanti con lo stile architettonico dell'arredo urbano o siano comunque in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone e gli edifici in esse compresi.

L'installazione all'interno del centro abitato di insegne, pannelli luminosi od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine o simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, può essere autorizzata solo se si rispettano le condizioni, le limitazioni ed i divieti stabiliti del presente regolamento.

I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, devono essere collocati ad altezza non minore a metri 2,5 dal piano di accesso agli edifici e dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.

L'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade od in vista di esse all'interno dei centri abitati è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni stabilite delle norme di cui al D. Lgs. n. 285 del 1992, al D.P.R. n. 495 del 1992 ed al D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490.

All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni delimitati dal piano topografico dell'ultimo censimento:

- si osservano le disposizioni del presente regolamento per la superficie degli stessi eventualmente classificata "centro storico";
- l'installazione di mezzi pubblicitari è autorizzata con le modalità stabilite dal presente regolamento. Il Comune può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali;
- la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di 18 (diciotto) metri quadrati; quella delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli non deve invece superare la superficie di 8 (otto) metri quadrati; le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. n. 495 del 1992.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si devono osservare oltre alle disposizioni del presente regolamento, anche le prescrizioni contenute in leggi e regolamenti che riguardano direttamente o indirettamente la materia in questione.

Articolo 17—Istruttoria amministrativa

Il comma 2 "Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione

di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci (altro) giorni dalla data della relativa richiesta" è abrogato

Il comma 13 "La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti" è abrogato.

Articolo 19 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

In conseguenza di una errata numerazione dei commi, quelli successivi al comma 2 vengono così numerati:

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

*4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione **contenente** gli estremi della autorizzazione in questione.*

5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Al precedente comma 4 il periodo "con l'indicazione degli elementi di cui all'art 13 comma 4 e";

Al precedente comma 7 le parole "cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti "30 giorni (trenta)".

Articolo 20 - Rinnovo, proroga e disdetta

In conseguenza di una errata numerazione dei commi il comma 4 assume il n. 3

"3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze."

Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 4 "La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per l'intero anno."

Il comma 5 "La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta" è sostituito dal seguente "La cessazione della

pubblicità comporta la rimozione integrale dell'impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque del soggetto interessato."

E' aggiunto il seguente comma 6 "La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto."

Articolo 21 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

Il comma 4 " *Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia*" è sostituito dal seguente " **Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.**"

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 5 "Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i conseguenti provvedimenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente."

Articolo 22 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione

Al comma 1 in conseguenza di errata elencazione dei capoversi la lettera d) "*il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente*" assume la denominazione c);

la lettera c) "*il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta*" assume la denominazione d) ed il termine "15 giorni" è sostituito dal termine "30 giorni"

Il comma 2 "*Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.*" è abrogato.

Il comma 4 "*L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.*" è sostituito dal seguente "**L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto, in caso di inadempimento da parte del titolare rispetto agli obblighi assunti con la domanda di autorizzazione**"

Articolo 23 - Rimozione della pubblicità

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi 3 e 4: "**3 La cessazione della pubblicità, comporta la rimozione integrale dell'impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque del soggetto interessato.**

4. la rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto."

Articolo 24 - Le esposizioni pubblicitarie abusive

Al comma 1 la parola “Uffici” è sostituita con la parola “enti”,

Articolo 25—Il piano generale degli impianti pubblicitari

Il comma 2 “I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:

a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.

b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.

c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale

d) La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.

(Facoltativo)

e) Il piano dovrà prevedere un numero minimo di impianti che il Comune mette a disposizione per garantire l'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.” è sostituito dal seguente:

“Ai sensi della L. 160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti pubblicitari adottato con delibera del Consiglio comunale n. 118 del 04 Agosto 2009.”

Articolo 27 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

Al comma 2 il periodo “che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria” è abrogato.

Dopo il comma 5 è inserito il seguente comma “5bis Per la pubblicità effettuata dai veicoli adibiti ad uso pubblico il canone è dovuto in base alla superficie occupata dal messaggio; per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto in base al rispettivo tonnellaggio.”

Articolo 28 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Il comma 2 . “La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è basata su categorie tariffarie” è sostituito dal seguente: “La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine ai fini della componente di occupazione suolo pubblico è basata su categorie tariffarie come da allegato A del presente regolamento e ne è parte integrante”.

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi 3 e 4:

3. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine ai fini della componente pubblicitaria è basata su categorie tariffarie come da allegato B del presente regolamento e ne è parte integrante.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla categoria nella quale ricade la maggiore porzione – almeno il 50% - di area occupata.

Articolo 29 - Determinazione delle tariffe annuali

Al comma 4 il periodo “comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 5” è abrogato

Articolo 30 - Determinazione delle tariffe giornaliere

Al comma 2 dopo le parole "*Giunta Comunale*" è aggiunto il seguente periodo: "Il canone dovuto per la pubblicità inferiore a trenta giorni è in ogni caso rapportato al mese."

Al comma 4 il periodo "*comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3*" è abrogato.

Articolo 32 - Occupazioni non assoggettate al canone

Nel titolo, dopo la parola "*Occupazioni*" sono aggiunte le seguenti "ed esposizioni pubblicitarie"

Articolo 33 - Riduzioni del canone (facoltative)

Nel titolo è eliminata la parola racchiusa fra parentesi "*facoltative*"

Alla lettera d) del 1° comma è aggiunto il seguente capoverso "La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine unitamente al coefficiente di riduzione previsto per ciascuna categoria è riportata nell'allegato B del presente regolamento e ne è parte integrante".

Articolo 34 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

Al comma 1 dopo le parole "*di concessione all'occupazione*" è inserito il seguente periodo "del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione".

Il periodo "complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti" è abrogato.

Al comma 2 il periodo "*Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze*" è abrogato.

Dopo le parole "*dell'anno precedente*" è aggiunto il seguente periodo "ed è comunicato al comune con autodichiarazione da inviare, mediante pec, entro il 30 aprile di ciascun anno"

Al comma 3 il periodo "*contestualmente al rilascio della concessione e poi*" è abrogato.

Art. 40 - Modalità e termini per il pagamento del canone

Al comma 1 l'importo "*Euro 100,00*" è sostituito con "**Euro 500,00**"

Il comma 2 "*Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro i termini stabiliti dalla Giunta Comunale; per importi superiori a Euro 1.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti a fine trimestre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.*" È sostituito dal seguente "Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento o alle diverse scadenze stabilite dalla Giunta comunale; per importi superiori a Euro 1000,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini."

Articolo 42 - Sanzioni e indennità

Al comma 2 la lettera b) *"le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"* è sostituita dalla seguente **"le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."**

Il comma 3 *"Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689."* È sostituito dal seguente **" Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, quantificata in euro 100,00"**

Il comma 4 *"Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 nè maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000"* è sostituito dal seguente **"Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera h) del comma 821 dell'art 1 della L. 160/2019 viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della L. n. 449/97"**

Articolo 48 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

Al comma 4 il periodo *"Ipotesi a) lo specifico coefficiente agevolato Ipotesi b)"* è abrogato.

Articolo 50 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante

Al comma 1 lettera f) il periodo *" non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31"* è abrogato,

Articolo 54 - Occupazione per contenitori per la raccolta "porta a porta" dei rifiuti

Al comma 1, dopo le parole "gestore del servizio pubblico" il periodo *"., nel rispetto, di massima, delle condizioni di seguito riportate:*

- *Distanza dalla strada pubblica max. 100 mt con automezzi;*
- *Distanza dalla strada pubblica max. 10 mt con operatore a piedi;*
- *Presenza di idonei spazi di manovra e movimentazione per gli automezzi adibiti alla raccolta;*
- *Assenza di barriere architettoniche e dislivelli minimi;*
- *Accesso autorizzato dal Proprietario.*

La valutazione circa la fattibilità del prelievo sulle aree private è unicamente in carico al gestore del servizio pubblico" è abrogato

In conseguenza di una errata numerazione dei commi il comma 2 assume il n. 5, il n° 3 assume il n° 6, e in esso il seguente periodo è abrogato *" Il Gestore deve fornire, su richiesta dell'Utente, apposite serrature gravitazionali che non richiedono la preventiva apertura per lo svuotamento. Il costo per*

la fornitura delle serrature è a carico dell'Utente. In caso di utilizzo di una serratura diversa, l'Utente dovrà far trovare il contenitore aperto nell'orario di svuotamento. L'Utente è in ogni caso responsabile del contenuto e dello stato di buona conservazione dei contenitori, delle serrature e dell'area occupata."

Il comma n° 4 della previgente numerazione *"4. L'installazione di manufatti e/o specifici contenitori volti a mitigare l'impatto ambientale dell'occupazione di suolo pubblico deve essere concordata con il Comune al fine di identificarne la forma, il colore ed ogni altra caratteristica. Le strutture per la collocazione dei contenitori devono essere dotate, a cura dell'utente, di serrature con chiave universale, per consentire al Gestore di effettuare le proprie operazioni di servizio raccolta. L'Utente è in ogni caso, responsabile del contenuto e dello stato di buona conservazione dei contenitori per i rifiuti, dei manufatti, delle serrature e dell'area occupata"* è abrogato.

Articolo 57 - Occupazione con elementi di arredo-effettuate dagli esercizi commerciali con arredi e strutture

Nel titolo le parole *"con elementi di arredo"* sono eliminate

Dopo l'art. 61 è inserito il seguente:

Articolo 61 bis Occupazioni in occasioni di fiere

- 1. Il canone per le occupazioni in occasione di manifestazioni fieristiche è quantificato moltiplicando la tariffa come deliberata dall'Ente differenziata per manifestazione, per i metri lineari del fronte vendita, risultanti dall'atto di concessione del posteggio, e per i giorni di occupazione autorizzati;**
- 2. Alle occupazioni che eccedono di oltre il 50 % la superficie indicata nella concessione del posteggio, verrà applicata una maggiorazione pari ad euro 50,00, e che a quelle che eccedono di oltre il 100% la superficie indicata nella concessione del posteggio, verrà applicata una maggiorazione pari ad euro 100,00; la riscossione dell'eventuale maggiorazione dovuta avverrà nel corso della manifestazione a mezzo degli agenti della riscossione;**
- 3. Agli operatori che richiedessero il supplemento di energia elettrica, verrà richiesto un contributo una tantum di euro 50,00 per manifestazione;**
- 4. Per le fiere il versamento del canone e del contributo per l'eventuale supplemento di energia elettrica richiesto, deve essere effettuato alla scadenza indicata nell'avviso di pagamento, e comunque prima del giorno d'inizio della manifestazione fieristica corrispondente. Nel caso in cui l'occupante non provveda al pagamento nei tempi stabiliti, la riscossione avverrà nel corso della manifestazione con addebito di una penale quantificata in euro 50,00, stabilita ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL.**

Dopo l'art. 66 è inserito il seguente:

Articolo 66 bis Insegne di esercizio

- 1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività a cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati;**

2. Ai fini della loro classificazione, si considerano “ insegne di esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente opachi, luminosi o illuminati che siano esposti presso la sede, e nelle pertinenze di un esercizio, di un’industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale alla loro funzione di consentire al pubblico l’immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l’attività cui si riferiscono;
3. S’intendo insegne di esercizio anche le insegne aventi funzione mista purchè contenute nello stesso mezzo. Sono ammesse soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commercializzato dalla ditta espositrice in misura preminente od esclusiva.

Articolo 67 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

Il comma 2 *“Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell’anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.”* è abrogato.

Al comma 6, la parola *“realizzata”* posta dopo la parola **“pubblicità”** è eliminata

Articolo 68 - Regime transitorio

Dopo il comma 4 è inserito il seguente comma 5 **“I versamenti di competenza dell’anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.”**



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE *O ESPOSIZIONE*
*PUBBLICITARIA***

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE	6
Articolo 1	
Ambito e finalità del regolamento	6
Articolo 2.....	6
Definizioni e disposizioni generali	6
Articolo 3.....	7
Presupposto del canone	7
Articolo 4.....	8
Soggetto obbligato	8
TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	9
Articolo 5.....	9
Istanze per l'occupazione di suolo pubblico	9
Articolo 6.....	10
Tipi di occupazione.....	10
Articolo 7.....	10
Occupazioni occasionali.....	10
Articolo 8.....	11
Occupazioni d'urgenza.....	10
Articolo 9.....	11
Rilascio della concessione.....	10
Articolo 10.....	13
Titolarità della concessione e subentro	13
Articolo 11.....	14
Rinnovo, proroga e disdetta.....	14
Articolo 12.....	15
Modifica, sospensione e revoca d'ufficio	15
Articolo 13.....	16
Decadenza ed estinzione della concessione.....	15
Articolo 14.....	16
Occupazioni abusive.....	16
TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE	17
Articolo 15.....	17
Autorizzazione per i messaggi pubblicitari.....	17
Articolo 16.....	19
Tipologie di impianti pubblicitari.....	19
Articolo 16 bis	20
Divieti, condizioni e limitazioni di installazione.....	20

Articolo 17.....	22
Istruttoria amministrativa	22
Articolo 18	23
Procedure.....	23
Articolo 19	
Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	24
Articolo 20.....	25
Rinnovo, proroga e disdetta.....	25
Articolo 21.....	25
Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione	25
Articolo 22.....	26
Decadenza ed estinzione della autorizzazione.....	26
Articolo 23.....	26
Rimozione della pubblicità.....	26
Articolo 24.....	27
Le esposizioni pubblicitarie abusive.....	27
Articolo 25.....	27
Il piano generale degli impianti pubblicitari.....	27
TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI.....	27
Articolo 26.....	27
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico	27
Articolo 27.....	28
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie	28
Articolo 28.....	29
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	29
Articolo 29.....	29
Determinazione delle tariffe annuali.....	29
Articolo 30	30
Determinazione delle tariffe giornaliere.....	30
Articolo 31.....	30
Determinazione del canone.....	30
Articolo 32.....	31
Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone	31
Articolo 33.....	32
Riduzione del canone.....	32
Articolo 34.....	32
Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità	32
TITOLO V PUBBLICHE AFFISSIONI.....	33
Articolo 35.....	33
Gestione del servizio pubbliche affissioni.....	33
Articolo 36.....	33
Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni.....	33
Articolo 37.....	33

Riduzione del canone pubbliche affissioni.....	33
Articolo 38.....	34
Esenzioni dal canone pubbliche affissioni.....	34
Articolo 39.....	34
Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.....	34
TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI.....	35
Art. 40	35
Modalità e termini per il pagamento del canone	35
Articolo 41.....	36
Accertamenti - Recupero canone.....	36
Articolo 42.....	36
Sanzioni e indennità.....	36
Articolo 43.....	37
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	37
Articolo 44.....	38
Autotutela.....	38
Articolo 45.....	38
Riscossione coattiva.....	38
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	38
Articolo 46.....	38
Passi carrabili e accessi a raso	38
Articolo 47.....	39
Occupazione con impianti di distribuzione carburante.....	39
Articolo 48.....	39
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	39
Articolo 49.....	40
Occupazioni con griglie e intercapedini.....	40
Articolo 50.....	40
Occupazione dello spettacolo viaggiante.....	40
Articolo 51.....	41
Occupazione a sviluppo progressivo.....	41
Articolo 52.....	41
Pubblici esercizi.....	41
Articolo 53.....	41
Attività edili.....	41
Articolo 54.....	42
Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti.....	42
Articolo 55.....	43
Attività di propaganda elettorale	43
Articolo 56.....	43
Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio	43

Articolo 57.....	43
Occupazione -effettuate dagli esercizi commerciali con arredi e strutture	43
4	
4Esposizione merci fuori negozio	43
Art. 59	44
Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere	44
Articolo 60.....	44
Occupazioni per traslochi.....	44
Articolo 61.....	44
Serbatoi	44
Articolo 61 bis	44
Occupazioni in occasione di fiere.....	46
TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE	45
Articolo 62.....	45
Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari e “camion vela”	45
Articolo 63.....	45
Pubblicità realizzata su carrelli supermercati	45
Articolo 64.....	46
Frecce direzionali – Pre-insegne.....	46
Articolo 65.....	46
Locandine	46
Articolo 66.....	46
Striscioni e gonfaloni	46
Articolo 66 bis	46
Insegne di esercizio.....	46
Articolo 67.....	47
Dichiarazioni per particolari fattispecie	47
Articolo 68.....	48
Regime transitorio.....	48
Articolo 69.....	48
Disposizioni finali.....	48

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Siracusa del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "il canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi)

2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;

b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;

c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);

d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 7, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.
4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo

pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Fermo restando il disposto del comma 818 dell'articolo 1 della l. 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati **su tutto il territorio comunale**.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 **Soggetto obbligato**

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto **che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio ed il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità**.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4 L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il canone è assolto da parte del titolare **oppure dall'eventuale affittuario**. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 12, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei

canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5

Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in mancanza, indicati dal Regolamento sul procedimento amministrativo, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

3. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

7. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.

8. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 6.

9. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

10. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 6

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 7

Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
 - d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
 - e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Art. 8

Occupazioni d'urgenza

- 1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
- 2 L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 5 gg giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.
4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 9

Rilascio della concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi, o, in mancanza, indicati nel Regolamento sul procedimento amministrativo, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale. In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 241/90 in giorni 30(trenta). Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.

2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici

3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

4. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della relativa richiesta.

5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, può richiedere il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fidejussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente -anche tramite l'eventuale competente Concessionario -con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di

morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

8. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 8 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Articolo 10

Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
- f) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 9, comma 5;
- g) di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
- h) Custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annessi strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- i) Rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il

procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), art. 4, comma 1, ed art. 24 del presente regolamento.

7. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, **calcolato in dodicesimi nel caso di occupazioni permanenti ovvero a giorni nel caso di occupazioni temporanee** senza altro onere o indennità a carico del Comune, **a condizione che la comunicazione di mancato utilizzo venga trasmessa all'ufficio competente entro l'inizio della prevista occupazione.**

b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:

b.1) la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;

b.2) per le concessioni temporanee verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.

Articolo 11

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico, è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Settore.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 5 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.

3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.

4. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.

5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.

6. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 12

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.

3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 13

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 14

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;

- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 15 Autorizzazione per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intenda intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno

dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.

2 Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente

3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.

5. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
- e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.
- f) la ricevuta di versamento delle spese di sopralluogo e di quelle di istruttoria quantizzate in complessive Euro 30,00**

6. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

8. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 16

Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Frecce direzionali di pubblico interesse

Tutti i cartelli indicatori di pubblico interesse devono essere realizzati e collocati nelle posizioni opportune dalla Città o altri Enti attraverso gli uffici a ciò delegati, in ottemperanza alla vigente legislazione

Rientrano nella categoria: Ospedali e case di cura, Polizia Statale, Polizia Municipale, Vigili del fuoco, Guardia di Finanza, Carabinieri, Guardia medica, Farmacie, Tabacchi e valori bollati, Poste e Parcheggi.

Le informazioni alberghiere realizzate secondo un unico progetto grafico, devono essere collocate su sostegni laterali unitari di altezza massima pari a m. 3,00 ed una larghezza di cm. 60 ; si possono prevedere al massimo 2 moduli bifacciali contigui per ogni postazione. Ogni modulo può avere un massimo di 12 indicatori di attività. La progettazione di detti elementi deve comunque rispondere alle indicazioni del Codice della Strada e del Regolamento d'applicazione.

Non è consentita l'installazione di frecce direzionali (preinsegne) indicanti attività economica di interesse privato (uffici privati, esercizi pubblici, negozi).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 16 bis

Divieti, Condizioni E Limitazioni Di Installazione

1. Per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade od in vista di esse si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del D. Lgs. n. 285 del 1992, secondo le norme di attuazione contenute nel paragrafo 3, capo I, Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e del presente Regolamento

Sui fabbricati e su suolo pubblico e/o privato non è possibile inserire insegne a bandiera di esercizio, sono ammesse le sole insegne a bandiera che individuino luoghi di interesse pubblico quali pronto soccorso, farmacia, polizia, carabinieri, polizia municipale, tabaccherie e ricevitorie, purché siano compatibili per forma e materiale proposti alla valenza architettonica dell'edificio, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Sulle pareti o nelle pertinenze di esercizio è consentita l'installazione di una sola insegna bifacciale luminosa. In presenza di marciapiedi rialzati od in aree pedonali l'altezza minima può essere ridotta a m. 2,80.

Limitatamente alle farmacie il solo simbolo della croce di Esculapio, di colore verde e senza alcun elemento aggiuntivo riportante messaggi vari. Le dimensioni qualora non espressamente stabilite, non devono superare il mezzo metro quadrato di superficie.

Non è ammesso realizzare mezzi bifacciali con il semplice accostamento di quelli monofacciali o collocare impianti isolati sovrapposti.

Non sono mai ammessi mezzi pubblicitari sulle balaustre, sulle ringhiere dei balconi, sulle recinzioni.

In presenza di portici è prevista la collocazione di mezzi pubblicitari solo sulla parete di fondo dei portici ; non è ammesso collocare insegne ed altro materiale pubblicitario sulla porzione di facciata esterna per tutta l'altezza dei portici, nello spazio tra i pilastri salvo che per la segnalazione di serviti primari di pubblica utilità

Non può essere rilasciata Autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari sugli edifici e nei luoghi di interesse storico e artistico, lungo le strade site nell'ambito ed in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, nell'ambito ed in prossimità dei beni ambientali soggetti a tutela, se non con la preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA..

Gli stessi limiti sussistono per la collocazione o l'affissione di manifesti, cartelli o altri mezzi pubblicitari sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese.

Su detti edifici e sugli spazi adiacenti può essere autorizzata l'installazione di targhe ed altri mezzi di indicazione solo se realizzati con materiale ed in stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

Nelle località di cui al comma 1 e sul percorso di immediato accesso agli edifici di cui al comma 2, l'autorizzazione all'installazione dei segnali di indicazione, turistici e di informazione di cui agli articoli 131, 134, 135 e 136 del D.P.R. n. 495 del 1992, può essere rilasciata solo se l'installazione avviene attraverso modalità che non siano in contrasto con l'ambiente in cui devono essere inseriti.

All'interno delle zone di pregio storico, artistico e paesaggistico non è autorizzata l'installazione di insegne di esercizio, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che risultino avere caratteristiche contrastanti con lo stile architettonico dell'arredo urbano o siano comunque in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone e gli edifici in esse compresi.

L'installazione all'interno del centro abitato di insegne, pannelli luminosi od altre analoghe

strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine o simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, può essere autorizzata solo se si rispettano le condizioni, le limitazioni ed i divieti stabiliti del presente regolamento.

I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, devono essere collocati ad altezza non minore a metri 2,5 dal piano di accesso agli edifici e dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.

L'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade od in vista di esse all'interno dei centri abitati è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni stabilite dalle norme di cui al D. Lgs. n. 285 del 1992, al D.P.R. n. 495 del 1992 ed al D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490.

All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni delimitati dal piano topografico dell'ultimo censimento:

- si osservano le disposizioni del presente regolamento per la superficie degli stessi eventualmente classificata "centro storico";
- l'installazione di mezzi pubblicitari è autorizzata con le modalità stabilite dal presente regolamento. Il Comune può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali;
- la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di 18 (diciotto) metri quadrati; quella delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli non deve invece superare la superficie di 8 (otto) metri quadrati; le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. n. 495 del 1992.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si devono osservare oltre alle disposizioni del presente regolamento, anche le prescrizioni contenute in leggi e regolamenti che riguardano direttamente o indirettamente la materia in questione.

Articolo 17

Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio
2. Abrogato
3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione esposizione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

9. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30/60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.

10. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.

b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

11. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e standardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate

13. abrogato

Articolo 18 Procedure

1. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di quindici giorni dalla data della relativa richiesta.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.

3. Il diniego deve essere espresso e motivato.

Articolo 19

Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione **contenente** gli estremi della autorizzazione in questione.

5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di **30 giorni (trenta)** l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 20

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

4. **La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per l'intero anno.**

5. **La cessazione della pubblicità comporta la rimozione integrale dell'impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque del soggetto interessato.**

6. **la rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.**

Articolo 21

Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i conseguenti provvedimenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 22

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- d) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 30 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.

2. Abrogato

3 Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto, in caso di inadempimento da parte del titolare rispetto agli obblighi assunti con la domanda di **autorizzazione**

Articolo 23

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla

revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

3. La cessazione della pubblicità, comporta la rimozione integrale dell'impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque del soggetto interessato.

4. la rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Articolo 24

Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli **enti** competenti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 25

Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D. Lgs. 285/1992 – articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 – D.P.R. 610/1996).

2. Ai sensi della L. 160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti pubblicitari adottato con delibera del Consiglio comunale n. 118 del 04 Agosto 2009.

TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 26

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) tipologia;
- d) finalità;
- e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 27

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può

essere circoscritto il mezzo stesso.

4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

5bis Per la pubblicità effettuata dai veicoli adibiti ad uso pubblico il canone è dovuto in base alla superficie occupata dal messaggio; per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto in base al rispettivo tonnellaggio.

6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

19. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 28

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine **ai fini della componente di occupazione suolo pubblico** è basata su categorie tariffarie **come da allegato A del presente regolamento e ne è parte integrante.**

3. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine **ai fini della componente pubblicitaria** è basata su categorie tariffarie **come da allegato B del presente regolamento e ne è parte integrante.**

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla categoria nella quale ricade la maggiore porzione – almeno il 50% - di area occupata.

Articolo 29

Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in

rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;

2. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 30

Determinazione delle tariffe giornaliera

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, **in base** alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale. **Il canone dovuto per la pubblicità inferiore a trenta giorni è in ogni caso rapportato al mese.**

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 31

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.

7. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 32

Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone

Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 dell'articolo 1 della l. 160/2019 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;2) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;3) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali |
|--|

4) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;

5) i balconi, le verande, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;

Articolo 33 **Riduzioni del canone**

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:

- a) È disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
- b) È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone;
- c) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
- d) È disposta la riduzione del canone per le esposizioni pubblicitarie in funzione del minore pregio delle strade e degli spazi pubblici comunali, che, a tal fine, sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. **La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine unitamente al coefficiente di riduzione previsto per ciascuna categoria è riportata nell'allegato B del presente regolamento e ne è parte integrante.**

Articolo 34 **Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità**

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione **del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione** sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,00

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente **ed è comunicato al comune con**

autodichiarazione da inviare, mediante pec, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 35

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 27 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati non rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:

- 1) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 10 per cento.
- 2) Per le affissioni di natura commerciale il 90 per cento.

Articolo 36

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella: determinata da delibera di Giunta Comunale.

3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 37

Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 39;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 38

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 39

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 40

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione/concessione qualora l'importo del canone superi Euro **500,00** sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 3 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il **31 gennaio dell'anno di riferimento o alle diverse scadenze** stabilite dalla Giunta comunale; per importi superiori a Euro 1000,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il **31 marzo, 30 giugno, 30 settembre** sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 43 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 41

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento-ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 42

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della L. 160/2019 e dalla legge 689/1981.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di

un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie **il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio**, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, **quantificata in euro 100,00;**

4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione **di cui alla lettera h) del comma 821 dell'art 1 della L. 160/2019** viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, **in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della L. n. 449/97 .**

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 43

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore.

Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 44 **Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 45 **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 46 **Passi carrabili e accessi a raso**

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità

di un metro convenzionale.

2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.

4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.

Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Articolo 47

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 48

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade

pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori di cui all'allegato A del presente Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicata l'esenzione dal canone. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

Articolo 49

Occupazioni con griglie e intercapedini

1. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a cinque volte la tariffa standard annuale.

Articolo 50

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente

predisposte con gradinate separate dalla pista;

f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;

g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

4. le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 51

Occupazioni a sviluppo progressivo.

1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore di cui all'Allegato A del presente regolamento.

Articolo 52

Pubblici Esercizi

1. In caso di occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi che interessano aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 50% della tariffa di riferimento per tutta l'area interessata dall'occupazione.

Articolo 53

Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

Articolo 54

Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti con il sistema della differenziata “porta a porta” devono essere custoditi dall’utente in area di sua proprietà e devono essere esposti sull’area pubblica immediatamente adiacente alla stessa, negli orari e nei giorni per i quali è prevista la raccolta delle frazioni merceologiche da parte del servizio pubblico in pieno rispetto alle ordinanze emesse dell’Ente. È prevista, per le utenze condominiali e non domestiche, la dotazione di contenitori carrellati, da custodire all’interno dell’area di proprietà condominiale/privata con possibilità di ritiro degli stessi per la raccolta dei rifiuti da parte del gestore del servizio pubblico;

2. L’Utente (condominiale o non domestico) impossibilitato al rispetto della disposizione di cui sopra può richiedere al Comune l’autorizzazione all’utilizzo di un adeguato spazio di suolo pubblico collocato nelle immediate vicinanze dell’ingresso del condominio o dell’attività.

3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata presso l’Ufficio Igiene Urbana. Il rilascio avverrà a seguito di specifico sopralluogo unitamente al soggetto gestore, per la verifica oggettiva dell’assenza di spazi privati idonei per la collocazione dei contenitori carrellati. In caso di installazione di un contenitore/manufatto per la mitigazione, sarà necessario acquisire il parere anche del Servizio Arredo Urbano. L’eventuale rifiuto dell’autorizzazione sarà motivato e comunicato direttamente all’interessato con nota scritta entro 30 giorni.

4. L’autorizzazione rilasciata deve contenere, oltre alle informazioni dettagliate circa l’area da occupare (indicazioni stradali, estensione), anche le seguenti indicazioni:

1. Prescrizioni standard, come riportate al successivo punto 4;
2. Eventuali prescrizioni aggiuntive, da individuare singolarmente in base alla peculiarità dell’area da occupare;
3. Durata massima dell’autorizzazione;
4. Prescrizioni standard:
 - utilizzo esclusivo dei contenitori forniti dal Gestore; è fatto divieto di utilizzo di qualunque altro dispositivo;
 - i contenitori devono riportare l’indirizzo e il numero civico del condominio/utenza non domestica di riferimento;
 - la collocazione dei contenitori deve rispettare le norme del C.D.S. e suo regolamento con particolare riferimento all’art. 25 comma 3 del D.Lgs 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (C.D.S.) ed art .68 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. (regolamento CDS);
 - i contenitori autorizzati su marciapiede devono essere posizionati garantendo uno spazio libero al transito di almeno un metro in corrispondenza degli stessi;
 - i contenitori devono riportare bande rifrangenti ai bordi degli stessi o delle strutture che li contengono;
 - non è autorizzabile la collocazione di contenitori in corrispondenza di aree di intersezione e/o curva, dossi ed altre aree con particolari problemi di visibilità.

5. È prevista l’esenzione del canone per i contenitori dedicati alla raccolta “porta a porta”.

6. I contenitori posizionati sull’area pubblica devono essere obbligatoriamente dotati di serratura.

Articolo 55

Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 56

Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.

2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Articolo 57

Occupazione effettuate dagli esercizi commerciali con arredi e strutture

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

Articolo 58

Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 59

Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 60

Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.

4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

5. lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 61

Serbatoi

Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Articolo 61 bis

Occupazioni in occasioni di fiere

1. Il canone per le occupazioni in occasione di manifestazioni fieristiche è quantificato moltiplicando la tariffa come deliberata dall'Ente differenziata per manifestazione, per i metri lineari del fronte vendita, risultanti dall'atto di concessione del posteggio, e per i giorni di occupazione autorizzati;
2. Alle occupazioni che eccedono di oltre il 50 % la superficie indicata nella concessione del posteggio, verrà applicata una maggiorazione pari ad euro 50,00, e che a quelle che eccedono di oltre il 100% la superficie indicata nella concessione del posteggio, verrà applicata una maggiorazione pari ad euro 100,00; la riscossione dell'eventuale maggiorazione dovuta avverrà nel corso della manifestazione a mezzo degli agenti della riscossione;
3. Agli operatori che richiedessero il supplemento di energia elettrica, verrà richiesto un contributo una tantum di euro 50,00 per manifestazione;
4. Per le fiere il versamento del canone e del contributo per l'eventuale supplemento di energia elettrica richiesto, deve essere effettuato alla scadenza indicata nell'avviso di pagamento, e comunque prima del giorno d'inizio della manifestazione fieristica corrispondente. Nel caso in cui l'occupante non provveda al pagamento nei tempi stabiliti, la riscossione avverrà nel corso della manifestazione con addebito di una penale quantificata in euro 50,00, stabilita ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL.

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 62

Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari e "camion vela"

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 63

Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta

commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria

Articolo 64 **Frecce direzionali – Pre-insegne**

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 65 **Locandine**

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 66 **Striscioni e gonfaloni**

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 66 bis **Insegne di esercizio**

1. **Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività a cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati;**
2. **Ai fini della loro classificazione, si considerano “ insegne di esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente opachi, luminosi o illuminati che siano esposti presso la sede, e nelle pertinenze di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono;**
3. **S'intendono insegne di esercizio anche le insegne aventi funzione mista purchè contenute nello stesso mezzo. Sono ammesse soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commercializzato dalla ditta espositrice in misura preminente**

od esclusiva.

Articolo 67 **Dichiarazioni per particolari fattispecie**

1. Per le tipologie e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Abrogato

3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.

4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo

6. Per la pubblicità sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

7. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

Articolo 68

Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni dell'articolo 5 e 15 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il Responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 11, commi 5 e 6.
5. **I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.**

Articolo 69

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

STRADE DI PRIMA CATEGORIA

- 1 ACRADINA VL.
- 2 ADDA V.
- 3 ADIGE V.
- 4 AGATOCLE V.
- 5 AGNELLO GIUSEPPE VL.
- 6 ALCIBIADE
- 7 ALGERI
- 8 ANFITEATRO L. DELL'
- 9 ANIENE
- 10 ANTONELLO DA MESSINA
- 11 ARCHIA
- 12 ARISTOFANE
- 13 ARNO
- 14 ARSENALE
- 15 AUGUSTA
- 16 AUGUSTO
- 17 AVOLA
- 18 BACCHILIDE
- 19 BARANZINI MONS. ETTORE V.
- 20 BASENTO
- 21 BELV. DI SCALA GRECA
- 22 BRENTA
- 23 BRUNO COSTANZA V.
- 24 CADORNA
- 25 CALATABIANO
- 26 CALTAGIRONE
- 27 CANNIZZO BARTOLOMEO V.
- 28 CAPPUCCINI
- 29 CARABELLI
- 30 CARACCILOLO
- 31 CATANIA
- 32 CAVALLARI FRANCESCO SAVERIO V.
- 33 CIANE
- 34 CIMITERO PIAZZA (VIA PER FLORIDIA)
- 35 COLLE TEMENITE
- 36 COMUNI V.LE DEI
- 37 CRISPI
- 38 DAMONE
- 39 DELFICA
- 40 DEMOSTENE
- 41 DI GIOVANNI EDUARDO
- 42 DI NATALE
- 43 DIAZ
- 44 DICONE
- 45 DINOLOGO
- 46 DIONISIO IL GRANDE

- 47 DUE GIUGNO
- 48 ELORINA
- 49 EMPEDOCLE
- 50 EPICARMO
- 51 ERMOCRATE
- 52 ESCHILO
- 53 EUMELO
- 54 EURIPIDE
- 55 EUROPA
- 56 FILISTO
- 57 FORMIDE
- 58 FOTI
- 59 GARIGLIANO
- 60 GELA
- 61 GELONE
- 62 GIARRE
- 63 GIOVANNI XXIII
- 64 GROTTASANTA
- 65 IERONE I L'ETNEO
- 66 IERONE II L'ETNEO
- 67 IMMORDINI
- 68 ITALIA
- 69 LA PIZZUTA TR.
- 70 LENTINI
- 71 LEONARDO DA VINCI (LARGO ETTORE DI GIOVANNI - DAL 13/6/17)
- 72 LEONE CUELLA LUIGI PIAZZA
- 73 MALTA
- 74 MARCONI
- 75 MARGHERITA REGINA VL.
- 76 MATILA
- 77 MEDAGLIA D'ORO CARMELO GANCI P.ZZALE
- 78 MELILLI
- 79 MINOSSE
- 80 MODICA
- 81 MONTEDORO
- 82 MONTEFORTE
- 83 MONTI LUIGI MARIA V.
- 84 MOSCO
- 85 NOVELLI
- 86 OFANTO V.
- 87 OGLIO V.
- 88 OLIMPIADE
- 89 ORTI DI SAN GIORGIO V. DEGLI
- 90 PARADISO
- 91 PIAVE
- 92 PIAZZA ARMERINA
- 93 PINDARO
- 94 PITIA
- 95 PLATEN V. AUGUSTO VON

96	PLUTARCO
97	PO
98	POLIBIO
99	POLITI
100	PROVINCIA
101	PUGLIA
102	RENO
103	REPUBBLICA P.ZZA DELLA
104	RIZZO GIULIO EMANUELE V.
105	ROMAGNOLI ETTORE
106	ROSOLINI
107	RUSSO
108	SAN GIOVANNI ALLE CATAcombe
109	SAN SEBASTIANO
110	SAN SIMEONE

STRADE DI SECONDA CATEGORIA

Appartengono alla SECONDA CATEGORIA tutti gli spazi e le aree pubbliche o private soggette alla servitù di pubblico passaggio non compresi nella PRIMA CATEGORIA o nella CATEGORIA SUPER.

STRADE DI CATEGORIA SUPER

Appartengono alla categoria SUPER tutte le strade, le piazze, gli spazi e le aree ricadenti all'interno del territorio di ORTIGIA e i VILLINI DI CORSO UMBERTO e di VIALE REGINA MARGHERITA

Allegato B

LOCALITA' COMPRESSE NELLA CATEGORIA SPECIALE

Appartengono alla categoria speciale le località al cui interno si sviluppano le Vie e le Piazze di seguito indicati:

Fascia Costiera zona Est:

Largo Campania,
Piazza Cappuccini,
Via Algeri,
Via Lazio;
Via Puglia,
Viale Tunisi,

Zona Archeologica della Neapolis:

Via Ettore Romagnoli;
Via Francesco Cavallaro,
Via Giulio Emanuele Rizzo,
Via Luigi Bernabò Brea (ex Via Anfiteatro),
Viale Augusto,

Zona Corso Gelone – Borgata Santa Lucia;

Corso Gelone,
Corso Timoleonte,
Largo Empedocle,
Largo Gilippo,
Largo Il Giugno,
Piazza della Repubblica,
Piazza della Vittoria,
Piazza Euripide,
Via Adda,
Via Adige,
Via Archia,
Via Aristofane,
Via Arno,
Via Bacchilide,
Via Basento,
Via Brenta,

Via Ciane,
Via Colle Temenite,
Via del Santuario,
Via Dinologo,
Via Epicarmo,
Via Eschilo,
Via Eumelo,
Via Formide,
Via Francesco Mauceri,
Via G. Di Natale,
Via Monsignor Carabelli,
Via Mosco,
Via Ofanto,
Via Oglio,
Via Piave,
Via Plutarco,
Via Po,
Via Re Ierone I l'Etneo,
Via Re Ierone II,
Via Reno,
Via Senofonte,
Via Simeto,
Via Socrate,
Via Sofocle,
Via Tagliamento,
Via Taro,
Via Testaferrata,
Via Tevere,
Via Ticino,
Via Tirso,
Viale Luigi Cadorna,
Viale Teocrito,
Viale Teracati;
Zona Ortigia:

Corso G. Matteotti,
Belvedere San Giacomo,
Largo Fonte Aretusa,
Largo Gagini,
Largo Porta Marina,
Largo XXV Luglio
Lungomare Alfeo,
Lungomare di Levante Elio Vittorini,
Piazza Archimede,
Piazza Duomo,
Piazza E. Pancali,
Riva della Darsena,
Riva Nazzario Sauro,
Via Cavour,
Via dei Mille,
Via della Maestranza,
Via G. Mazzini,
Via Minerva,
Via Riva della Posta,
Via Roma,
Via Saverio Landolina;
Via Savoia,
Via Trento,
Via Trieste,
Via XX Settembre,
Zona Siracusa Centro:
Largo Dicone,
Largo Leonardo da Vinci,
Piazza dei Matila,
Piazza Giovanni XXIII,
Piazzale Carmelo Ganci,
Via A. Von Platen,
Via Alessandro Specchi,
Via Carlo Forlanini,

Via Costanza Bruno,
Via Damone,
Via Delfica,
Via Dell'Olimpiade,
Via Filisto,
Via Maria Politi Laudien,
Via Necropoli Grotticelle,
Via Pietro Novelli,
Via Pitia,
Via Polibio,
Via Senatore Di Giovanni,
Via Tisia,
Via Tucidide,
Viale Acradina,
Viale Teracati,
Viale Tica,
Viale Zecchino,

Zona Siracusa Nord:

Via Augusta,
Via Lentini.
Viale Santa Panagia,
Viale Scala Greca,

Zona Umbertina:

Corso Umberto I,
Foro Siracusano;
Piazza Guglielmo Marconi,
Piazzale della Stazione,
Via A. Rizza,
Via Catania,
Via F. Crispi,
Via Malta,
Via Regina Margherita,
Viale A. Diaz,
Viale Montedoro,

Zone di ingresso alla Città:

Via Elorina (fino all'ingresso di Cassibile),

Via Epipoli;

Via Ermocrate,

Via Mario Gaetano Columba,

Viale Paolo Orsi,

ALLEGATI

Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione;

Allegato "A";

Allegato "B"

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

cognome e nome: dott. Rosario Pisana

firma: Firmato digitalmente da: Rosario Pisana
Organizzazione: COMUNE DI SIRACUA/80001010893
Data: 10/03/2021 11:15:10

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 5

DEL **14 APR. 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Danila Costa

Firmato digitalmente da: Danila Costa
Organizzazione: COMUNE DI SIRACUSA/80001010893
Data: 15/04/2021 16:33:11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Di Gaudio Giuseppe

**GIUSEPPE DI
GAUDIO**

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE DI GAUDIO
Data: 2021.04.14 12:21:34
+02'00'



COMUNE DI SIRACUSA
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Siracusa, 19/03/2021

Verbale n. 7/2021

Oggetto: "Approvazione modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione".

Il Collegio dei Revisori del Comune di Siracusa, nelle persone del Presidente Dott.ssa Dorotea Caligiore e dei componenti Dott. Sebastiano Brancati e Dott. Giovanni Pappalardo ;

Vista la richiesta di parere proveniente a mezzo posta elettronica ordinaria dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale con prot. n° 82 e data 10/03/2021, ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), p.to 2) del D.Lgs. n°267/2000, sulla proposta di deliberazione da sottoporre al Commissario Straordinario n°6 del 09 marzo 2021 avente ad oggetto **"Approvazione modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione"**;

Vista:

- La proposta di deliberazione n° 6 del 09/03/2021 proveniente dal Settore Entrate, da sottoporre al Commissario Straordinario, avente ad oggetto **"Approvazione modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione"**, con i relativi allegati: Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione - Allegato "A"- Allegato "B";

Considerato:

- Che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 65 del 30/12/2020 è stato istituito nel comune di Siracusa il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, in osservanza della legge 160/2019 – art. 1 commi 816-836 e 846-847;
- Che con lo stesso provvedimento è stato approvato il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione;
- Che a seguito degli interventi esplicativi sulla normativa di riferimento si rende necessario integrare il vigente regolamento comunale nei diversi titoli
 - Disposizioni sistematiche;
 - Procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico;
 - Procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni delle autorizzazioni pubblicitarie;
 - Tariffe, canone, riduzioni, esenzioni;
 - Pubbliche affissioni;
 - Riscossione, accertamenti e sanzioni;
 - Particolari tipologie di occupazione;
 - Particolari tipologie di esposizioni pubblicitarie;
- Che l'ufficio, pertanto, ha provveduto ad integrare il testo come meglio descritto nel seguito:

Articolo 3 - Presupposto del canone -

al comma 1, lettera b), ultimo capoverso sostituire il periodo *"mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'art. 1 della l. 160/2019"* con il seguente **"mediante impianti installati su tutto il territorio comunale"**

Articolo 4 - Soggetto obbligato:

al comma 1, le parole *"di cui all'art. 24"* sono eliminate. L'ultimo periodo *"per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato"* è sostituito dal seguente **"per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio ed il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità"**.

Al comma 6, alla fine del primo capoverso il periodo *"il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima"*, è sostituito con il seguente **"il canone è assolto da parte del titolare oppure dall'eventuale affittuario"**

Articolo 9 - Istanza e Rilascio della concessione

La denominazione dell'articolo è mutata in **"Rilascio della concessione"**

Al comma 2 i seguenti periodi *"Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un'indennità pari al 15% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione."*

Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dal precedente periodo, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, da corrispondere nell'importo massimo di € 100,00 €, secondo i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale" sono abrogati.

Al comma 6, dopo la parola *"archiviazione"* il periodo *"nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 2"* è abrogato

Articolo 10 - Titolarità della concessione e subentro

Il comma erroneamente numerato 6 che dispone *"Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionari"* è abrogato.

Al comma 7, lettera a) dopo le parole *"non usufruito"* è inserito il seguente periodo **"calcolato in dodicesimi nel caso di occupazioni permanenti ovvero a giorni nel caso di occupazioni temporanee senza altro onere o indennità a carico del Comune, a condizione che la comunicazione di mancato utilizzo venga trasmessa all'ufficio competente entro l'inizio della prevista occupazione"**

Articolo 11 - Rinnovo, proroga e disdetta

Al comma 1, dopo le parole *"spazio pubblico"* il periodo *"come rilasciato ai sensi dell'articolo 7, comma 5"* è abrogato.

I seguenti commi 7 e 8 sono abrogati:

7. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

Articolo 15 - Istanze per i messaggi pubblicitari

Nel titolo la parola "Istanze" è sostituita da "Autorizzazione"

Il comma 3 "La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e non può riguardare contestualmente più di 5 impianti. Tale limite è derogabile esclusivamente per i seguenti mezzi pubblicitari:

gonfalon;

targhe su palo, per le quali è possibile richiedere, in un'unica istanza, fino ad un massimo di 10 impianti, recanti il medesimo periodo di esposizione;

insegne;

taxi;"

è abrogato.

In conseguenza di una errata numerazione dei commi, quelli successivi al comma 2 vengono così numerati:

3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.

5. La domanda deve essere redatta in hollo e deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;

c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;

d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.

e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

Dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

f) la ricevuta di versamento delle spese di sopralluogo e di quelle di istruttoria quantizzate in complessive Euro 30,00.

6. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

8. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 16 - Tipologie di impianti pubblicitari

Al comma 1, Insegna di esercizio, dopo le parole "ragione sociale della ditta" il seguente periodo "la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta" è abrogato.

L'ultimo capoverso "Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi" è abrogato.

Nel sottotitolo relativo a "Insegna pubblicitaria", l'ultimo periodo "Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate" è abrogato

Il seguente sottotitolo: *Preinsegna:*

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'adeguata struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada), è abrogato.

A seguire è inserito il seguente sottotitolo: **Frecce direzionali di pubblico interesse**

Tutti i cartelli indicatori di pubblico interesse devono essere realizzati e collocati nelle posizioni opportune dalla Città o altri Enti attraverso gli uffici a ciò delegati, in ottemperanza alla vigente legislazione

Rientrano nella categoria: Ospedali e case di cura, Polizia Statale, Polizia Municipale, Vigili del fuoco, Guardia di Finanza, Carabinieri, Guardia medica, Farmacie, Tabacchi e valori bollati, Poste e

Parcheggi

Le informazioni alberghiere realizzate secondo un unico progetto grafico, devono essere collocate su sostegni laterali unitari di altezza massima pari a m. 3,00 ed una larghezza di cm. 60; si possono prevedere al massimo 2 moduli bifacciali contigui per ogni postazione. Ogni modulo può avere un massimo di 12 indicatori di attività. La progettazione di detti elementi deve comunque rispondere alle indicazioni del Codice della Strada e del Regolamento d'applicazione.

Non è consentita l'installazione di frecce direzionali (preinsegne) indicanti attività economica di interesse privato (uffici privati, esercizi pubblici, negozi).

Dopo l'art. 16 è inserito il seguente **Articolo 16 bis - Divieti, Condizioni e Limitazioni di Installazione**

1. Per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade od in vista di esse si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del D. Lgs. n. 285 del 1992, secondo le norme di attuazione contenute nel paragrafo 3, capo I, Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e del presente Regolamento

Sui fabbricati e su suolo pubblico e/o privato non è possibile inserire insegne a bandiera di esercizio, sono ammesse le sole insegne a bandiera che individuino luoghi di interesse pubblico quali pronto soccorso, farmacia, polizia, carabinieri, polizia municipale, tabaccherie e ricevitorie, purché siano compatibili per forma e materiale proposti alla valenza architettonica dell'edificio, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Sulle pareti o nelle pertinenze di esercizio è consentita l'installazione di una sola insegna bifacciale luminosa. In presenza di marciapiedi rialzati od in aree pedonali l'altezza minima può essere ridotta a m. 2,80.

Limitatamente alle farmacie il solo simbolo della croce di Esculapio, di colore verde e senza alcun elemento aggiuntivo riportante messaggi vari. Le dimensioni qualora non espressamente stabilite, non devono superare il mezzo metro quadrato di superficie.

Non è ammesso realizzare mezzi bifacciali con il semplice accostamento di quelli monofacciali collocare impianti isolati sovrapposti.

Non sono mai ammessi mezzi pubblicitari sulle balaustre, sulle ringhiere dei balconi, sulle recinzioni.

In presenza di portici è prevista la collocazione di mezzi pubblicitari solo sulla parete di fondo dei portici; non è ammesso collocare insegne ed altro materiale pubblicitario sulla porzione di facciata esterna per tutta l'altezza dei portici, nello spazio tra i pilastri salvo che per la segnalazione di serviti primari di pubblica utilità

Non può essere rilasciata Autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari sugli edifici e nei luoghi di interesse storico e artistico, lungo le strade site nell'ambito ed in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, nell'ambito ed in prossimità dei beni ambientali soggetti a tutela, se non con la preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA..

Gli stessi limiti sussistono per la collocazione o l'affissione di manifesti, cartelli o altri mezzi pubblicitari sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese.

Su detti edifici e sugli spazi adiacenti può essere autorizzata l'installazione di targhe ed altri mezzi di indicazione solo se realizzati con materiale ed in stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

Nelle località di cui al comma 1 e sul percorso di immediato accesso agli edifici di cui al comma

2, l'autorizzazione all'installazione dei segnali di indicazione, turistici e di informazione di cui agli articoli 131, 134, 135 e 136 del D.P.R. n. 495 del 1992, può essere rilasciata solo se l'installazione avviene attraverso modalità che non siano in contrasto con l'ambiente in cui devono essere inseriti.

All'interno delle zone di pregio storico, artistico e paesaggistico non è autorizzata l'installazione di insegne di esercizio, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che risultino avere caratteristiche contrastanti con lo stile architettonico dell'arredo urbano o siano comunque in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone e gli edifici in esse compresi.

L'installazione all'interno del centro abitato di insegne, pannelli luminosi od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine o simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, può essere autorizzata solo se si rispettano le condizioni, le limitazioni ed i divieti stabiliti del presente regolamento.

I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, devono essere collocati ad altezza non minore a metri 2,5 dal piano di accesso agli edifici e dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.

L'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade od in vista di esse all'interno dei centri abitati è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni stabilite dalle norme di cui al D. Lgs. n. 285 del 1992, al D.P.R. n. 495 del 1992 ed al D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490.

All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni delimitati dal piano topografico dell'ultimo censimento:

- si osservano le disposizioni del presente regolamento per la superficie degli stessi eventualmente classificata "centro storico";
- l'installazione di mezzi pubblicitari è autorizzata con le modalità stabilite dal presente regolamento. Il Comune può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali;
- la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di 18 (diciotto) metri quadrati; quella delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli non deve invece superare la superficie di 8 (otto) metri quadrati; le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. n. 495 del 1992.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si devono osservare oltre alle disposizioni del presente regolamento, anche le prescrizioni contenute in leggi e regolamenti che riguardano direttamente o indirettamente la materia in questione.

Articolo 17—Istruttoria amministrativa

Il comma 2 "Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci (altro) giorni dalla data della relativa richiesta" è abrogato

Il comma 13 "La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti" è abrogato.

Articolo 19 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

In conseguenza di una errata numerazione dei commi, quelli successivi al comma 2 vengono così numerati:

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

*4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione **contenente** gli estremi della autorizzazione in questione.*

5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Al precedente comma 4 il periodo "con l'indicazione degli elementi di cui all'art 13 comma 4 e"; Al precedente comma 7 le parole "cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti "30 giorni(trenta)".

Articolo 20 - Rinnovo, proroga e disdetta

In conseguenza di una errata numerazione dei commi il comma 4 assume il n. 3

"3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti all' scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze."

Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 4 **“La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato dovuto per l'intero anno.”**

Il comma 5 *“La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta”* è sostituito dal seguente **“La cessazione della pubblicità comporta la rimozione integrale dell'impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque del soggetto interessato.”**

E' aggiunto il seguente comma 6 **“La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.”**

Articolo 21 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

Il comma 4 *“Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia”* è sostituito dal seguente **“Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.”**

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 5 **“Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i conseguenti provvedimenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.”**

Articolo 22 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione

Al comma 1 in conseguenza di errata elencazione dei capoversi la lettera d) *“il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente”* assume la denominazione c);

la lettera c) *“il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta”* assume la denominazione d) ed il termine **“15 giorni”** è sostituito dal termine **“30 giorni”**

Il comma 2 *“Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.”* è abrogato.

Il comma 4 *“L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.”* è sostituito dal seguente **“L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto, in caso di inadempimento da parte del titolare rispetto agli obblighi assunti con la domanda di autorizzazione”**

Articolo 23 - Rimozione della pubblicità

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi 3 e 4: **“3 La cessazione della pubblicità, comporta la rimozione integrale dell'impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne**

di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque del soggetto interessato.

4. la rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto."

Articolo 24 - Le esposizioni pubblicitarie abusive

Al comma 1 la parola "Uffici" è sostituita con la parola "enti",

Articolo 25 - Il piano generale degli impianti pubblicitari

Il comma 2 "I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:

a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.

b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.

c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale

d) La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.

(Facoltativo)

e) Il piano dovrà prevedere un numero minimo di impianti che il Comune mette a disposizione per garantire l'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica." è sostituito dal seguente:

"Ai sensi della L. 160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama esi conferma il piano generale degli impianti pubblicitari adottato con delibera del Consiglio comunale n. 118 del 04 Agosto 2009."

Articolo 27 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

Al comma 2 il periodo "che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria" è abrogato.

Dopo il comma 5 è inserito il seguente comma "5bis Per la pubblicità effettuata dai veicoli adibiti ad uso pubblico il canone è dovuto in base alla superficie occupata dal messaggio; per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto in base al rispettivo tonnellaggio."

Articolo 28 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Il comma 2. "La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è basata su categorie tariffarie" è sostituito dal seguente: "La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine ai fini della componente di occupazione suolo pubblico è basata su categorie tariffarie come da allegato A del presente regolamento e ne è parte integrante".

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi 3 e 4:

3. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine ai fini della componente pubblicitaria è basata su categorie tariffarie come da allegato B del presente

regolamento e ne è parte integrante.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla categoria nella quale ricade la maggiore porzione – almeno il 50% - di area occupata.

Articolo 29 - Determinazione delle tariffe annuali

Al comma 4 il periodo "comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 5" è abrogato

Articolo 30 - Determinazione delle tariffe giornaliere

Al comma 2 dopo le parole "Giunta Comunale" è aggiunto il seguente periodo: "Il canone dovuto per la pubblicità inferiore a trenta giorni è in ogni caso rapportato al mese."

Al comma 4 il periodo "comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3" è abrogato.

Articolo 32 - Occupazioni non assoggettate al canone

Nel titolo, dopo la parola "Occupazioni" sono aggiunte le seguenti "ed esposizioni pubblicitarie"

Articolo 33 - Riduzioni del canone (facoltative)

Nel titolo è eliminata la parola racchiusa fra parentesi "facoltative"

Alla lettera d) del 1° comma è aggiunto il seguente capoverso "La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine unitamente al coefficiente di riduzione previsto per ciascuna categoria è riportata nell'allegato B del presente regolamento e ne è parte integrante".

Articolo 34 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

Al comma 1 dopo le parole "di concessione all'occupazione" è inserito il seguente periodo "del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione".

Il periodo "complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti" è abrogato.

Al comma 2 il periodo "Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze" è abrogato.

Dopo le parole "dell'anno precedente" è aggiunto il seguente periodo "ed è comunicato al comune con autodichiarazione da inviare, mediante pec, entro il 30 aprile di ciascun anno"

Al comma 3 il periodo "contestualmente al rilascio della concessione e poi" è abrogato.

Art. 40 - Modalità e termini per il pagamento del canone

Al comma 1 l'importo "Euro 100,00" è sostituito con "Euro 500,00"

Il comma 2 "Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro i termini stabiliti dalla Giunta Comunale; per importi superiori a Euro 1.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti a fine

trimestre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini." È sostituito dal seguente "Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento o alle diverse scadenze stabilite dalla Giunta comunale; per importi superiori a Euro 1000,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini."

Articolo 42 - Sanzioni e indennità

Al comma 2 la lettera b) "le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" è sostituita dalla seguente "le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

Il comma 3 "Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689." È sostituito dal seguente "Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, quantificata in euro 100,00"

Il comma 4 "Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000" è sostituito dal seguente "Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera h) del comma 821 dell'art 1 della L. 160/2019 viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della L. n. 449/97"

Articolo 48 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

Al comma 4 il periodo "Ipotesi a) lo specifico coefficiente agevolato Ipotesi b)" è abrogato.

Articolo 50 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante

Al comma 1 lettera f) il periodo ". non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31" è abrogato,

Articolo 54 - Occupazione per contenitori per la raccolta "porta a porta" dei rifiuti

Al comma 1, dopo le parole "gestore del servizio pubblico" il periodo "., nel rispetto, di massima, delle condizioni di seguito riportate:

- Distanza dalla strada pubblica max. 100 mt con automezzi;
- Distanza dalla strada pubblica max. 10 mt con operatore a piedi;
- Presenza di idonei spazi di manovra e movimentazione per gli automezzi adibiti alla

- raccolta;*
- *Assenza di barriere architettoniche e dislivelli minimi;*
 - *Accesso autorizzato dal Proprietario.*
- La valutazione circa la fattibilità del prelievo sulle aree private è unicamente in carico al gestore del servizio pubblico" è abrogato*

In conseguenza di una errata numerazione dei commi il comma 2 assume il n. 5, il n° 3 assume il n° 6, e in esso il seguente periodo è abrogato " *Il Gestore deve fornire, su richiesta dell'Utente, apposite serrature gravitazionali che non richiedono la preventiva apertura per lo svuotamento. Il costo per*

la fornitura delle serrature è a carico dell'Utente. In caso di utilizzo di una serratura diversa, l'Utente dovrà far trovare il contenitore aperto nell'orario di svuotamento. L'Utente è in ogni caso responsabile del contenuto e dello stato di buona conservazione dei contenitori, delle serrature e dell'area occupata."

Il comma n° 4 della previgente numerazione "4. *L'installazione di manufatti e/o specifici contenitori volti a mitigare l'impatto ambientale dell'occupazione di suolo pubblico deve essere concordata con il Comune al fine di identificarne la forma, il colore ed ogni altra caratteristica. Le strutture per la collocazione dei contenitori devono essere dotate, a cura dell'utente, di serrature con chiave universale, per consentire al Gestore di effettuare le proprie operazioni di servizio raccolta. L'Utente è in ogni caso, responsabile del contenuto e dello stato di buona conservazione dei contenitori per i rifiuti, dei manufatti, delle serrature e dell'area occupata*" è abrogato.

Articolo 57 - Occupazione con elementi di arredo effettuate dagli esercizi commerciali con arredi e strutture

Nel titolo le parole "con elementi di arredo" sono

eliminate.

Dopo l'art. 61 è inserito il seguente:

Articolo 61 bis Occupazioni in occasioni di fiere

1. **Il canone per le occupazioni in occasione di manifestazioni fieristiche è quantificato moltiplicando la tariffa come deliberata dall'Ente differenziata per manifestazione, per i metri lineari del fronte vendita, risultanti dall'atto di concessione del posteggio, e per i giorni di occupazione autorizzati;**
2. **Alle occupazioni che eccedono di oltre il 50 % la superficie indicata nella concessione del posteggio, verrà applicata una maggiorazione pari ad euro 50,00, e che a quelle che eccedono di oltre il 100% la superficie indicata nella concessione del posteggio, verrà applicata una maggiorazione pari ad euro 100,00; la riscossione dell'eventuale maggiorazione dovuta avverrà nel corso della manifestazione a mezzo degli agenti della riscossione;**
3. **Agli operatori che richiedessero il supplemento di energia elettrica, verrà richiesto uncontributo una tantum di euro 50,00 per manifestazione;**
4. **Per le fiere il versamento del canone e del contributo per l'eventuale supplemento di energia elettrica richiesto, deve essere effettuato alla scadenza indicata nell'avviso di pagamento, e comunque prima del giorno d'inizio della**

manifestazione fieristica corrispondente. Nel caso in cui l'occupante non provveda al pagamento nei tempi stabiliti, la riscossione avverrà nel corso della manifestazione con addebito di una penale quantificata in euro 50,00, stabilita ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL.

Dopo l'art. 66 è inserito il seguente:

Articolo 66 bis

Insegne di esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività a cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati;
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne di esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente opachi, luminosi o illuminati che siano esposti presso la sede, e nelle pertinenze di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono;
3. S'intendono insegne di esercizio anche le insegne aventi funzione mista purché contenute nello stesso mezzo. Sono ammesse soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commercializzato dalla ditta espositrice in misura preminente ed esclusiva.

Articolo 67 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

Il comma 2 *"Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, relativa al numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete."* è abrogato.

Al comma 6, la parola *"realizzata"* posta dopo la parola **"pubblicità"** è eliminata

Articolo 68 - Regime transitorio

Dopo il comma 4 è inserito il seguente comma 5 **"I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento."**

Pertanto, visti

- La proposta n°6 del 09/03/2021 e i relativi allegati;
- I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
- l'art. 52 del D. Lgs 446/1997;
- Il Decreto Legislativo n°267/2000;
- Il Decreto Legislativo n°118/2011;
- Lo Statuto dell'Ente;
- Il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- Richiamato il vigente "Piano Urbanistico Commerciale" ;

Tenuto conto dell'art.239 del D.Lgs. 267/2000, che prevede che l'Organo di Revisione rilasci specifico parere in materia di strumenti di programmazione economico-finanziaria;


Tutto quanto sopra premesso,

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Siracusa


Esprime, limitatamente alle proprie competenze, parere FAVOREVOLE all'adozione della delibera da sottoporre al Commissario Straordinario n° 6 del 09/03/2021 avente ad oggetto: **"Approvazione modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione"**;

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


Dott.ssa Dorotea Caligiore



Dott. Sebastiano Brancati



Dott. Giovanni Pappalardo



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Giuseppe Di Gaudio

firmata digitalmente

GIUSEPPE DI

GAUDIO

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE DI GAUDIO

Data: 2021.04.19 09:44:52
+02'00'

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Danila Costa

firmata digitalmente

Firmato digitalmente da: Danila Costa
Organizzazione: COMUNE DI SIRACUSA/80001010
Data: 19/04/2021 13:58:50

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Danila Costa

firmata digitalmente

Firmato digitalmente da: Danila Costa
Organizzazione: COMUNE DI SIRACUSA/80001010893
Data: 19/04/2021 13:59:12

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente verbale è stato pubblicato sul sito telematico di questo Comune il giorno

_____ e che vi rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE

n. _____ R.P.

A seguito della suesposta attestazione, si CERTIFICA che il presente verbale è stato pubblicato sul sito telematico di questo COMUNE nel giorno _____, che vi è rimasto pubblicato per 15 giorni consecutivi fino al _____ ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della L.R. N° 44 del 03.12.1991, come modificato dall'art. 127 della L.R. n. 17 del 28.12.2004, nonché dell'art. 12 della L.R. n. 5 del 5.4.2011 e che non sono state prodotte opposizioni.

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il _____, dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12 della precitata L.R. N° 44/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTA' DI SIRACUSA

Part. IVA 001926000898- Cod Fisc: 80001010893

SEGRETERIA GENERALE SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Piazza Duomo 4 - 96100 Siracusa
ufficioconsiglio@comune.siracusa.it

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Deliberazione del Commissario Straordinario n° 5 del 14/04/2021

OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione. Proposta n. 6 del 09/03/2021.

SI ATTESTA

che la presente copia della deliberazione in oggetto, pubblicata in formato digitale, è conforme all'originale depositato agli atti dell'ufficio di Segreteria del Consiglio Comunale.

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Rosaria Giaccone

Siracusa, li 19 APR 2021

